



DETERMINAZIONE DELLA DIRETTRICE FACENTE FUNZIONI

N. 39 del 28 Aprile 2021

OGGETTO: Impegno generale per le missioni degli amministratori, del Direttore e dei dipendenti del servizio amministrativo e finanziario del Parco per l'anno 2021.

VISTA la legge istitutiva del Parco L.R. n. 21 del 21/10/2014 ed in particolare le finalità di cui all'art 4/C;

VISTO:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- il D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni;
- la Legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L. 122/2010 e ss.mm. e ii.;
- la Lr. N.21/2014 istitutiva del Parco Naturale Regionale di Tepilora;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici del Parco;
- il Regolamento per le missioni approvato con deliberazione assembleare n. 14 del 22 luglio 2016;
- il Regolamento del Parco per l'acquisizione di beni e servizi in economia;
- il Regolamento di contabilità del Parco approvato dall'Assemblea del Parco con deliberazione n. 8 del 22 aprile 2016;
- il bilancio di previsione 2021/2023 regolarmente approvato dall'Assemblea del Parco in data 9 aprile 2021 con deliberazione n. 5_2021;
- la deliberazione dell'assemblea del Parco n. 2 del 9 aprile 2021 con la quale la Dott.ssa Graziella Deledda è stata nominata direttrice facente funzioni.

PREMESSO che il succitato regolamento delle missioni approvato con Deliberazione assembleare n. 14 del 22 luglio 2016:

- all'art 4 comma 1 recita: "... *L'autorizzazione alla trasferta del personale dipendente è rilasciata dal Direttore, in via preventiva, con apposito provvedimento di missione..... Copia dell'autorizzazione alla missione deve essere trasmessa, prima dello svolgimento della missione, al Servizio Finanziario e Gestione Risorse Umane, al fine di consentire la registrazione dell'assenza del dipendente dal posto di lavoro.*"
- all'art. 6: "*In caso di attività ispettive è previsto il rimborso di 1/5 del costo del carburante per Km; per altre attività non ispettive, tenuto conto delle caratteristiche extraurbane, specifiche dei parchi e della frequente assenza servizi di linea, dovrà essere valutata al fattibilità e l'economicità della scelta rispetto al mezzo pubblico, autorizzando conseguentemente in modo formale da parte del Presidente o del Direttore, per le specifiche competenze, sotto la propria personale responsabilità disciplinare ed erariale, l'espletamento della missione con l'eventuale utilizzo del mezzo proprio, con diritto, a un ristoro non superiore al costo dei mezzi pubblici con possibilità di rimborso chilometrico sono nei casi di indisponibilità o diseconomicità del mezzo pubblico. In carenza di esplicita formale autorizzazione non si potrà procedere al rimborso.*"
- *Al dipendente/amministratore debitamente autorizzato, all'uso del proprio mezzo di trasporto per attività ispettiva, di verifica e controllo, spetta l'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni chilometro, calcolata come indicato al successivo art. 9 e il rimborso delle eventuali spese autostradali, di parcheggio o guardiania del mezzo debitamente documentate."*

CONSIDERATO CHE l'art. 2, comma 6, della L.R. 18.03.2011, n. 10, ha disposto una deroga alle citate disposizioni di contenimento della spesa del D.L. n. 78/2010, prevedendo che "Fino a diversa disposizione di legge regionale, negli enti locali della Sardegna non si applica l'articolo 6, commi 7,8,9,12,13 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 (...) relativamente alle somme trasferite dalla Regione autonoma della Sardegna, ivi comprese quelle del fondo unico previsto dall'art. 10 della legge



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



regionale 29 maggio 2007, n. 2”. Tale disposizione è stata integrata a seguito dell’intervento additivo operato dall’art.2 della legge regionale n.11 del 25.05.2012, il quale ha aggiunto il riferimento alle somme trasferite agli enti locali attraverso il fondo unico regionale;

PRESO ATTO CHE diversi Comuni Sardi hanno posto un quesito alla Corte dei Conti, Sezione Regionale, in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 6, comma 12, del D.L. 31/05/2010, n. 78, nei suoi rapporti con la disciplina regionale di cui all’art. 2, comma 6, della L.R. 18/03/2011, n. 10;

VISTA la delibera n. 69 in data 04/11/2014, della sezione regionale della Corte dei Conti, di espressione del parere in ordine ad un quesito di cui al punto precedente, secondo cui.....“risulta evidente, tuttavia, che l’interpretazione a suo tempo seguita da questa Sezione regionale di controllo risulta oggi superata per espresso intervento normativo: infatti il legislatore regionale, con le modifiche introdotte dall’art. 2 della legge regionale 25 maggio 2012, n.11, ha consentito che anche le risorse del fondo unico regionale possano essere utilizzate per derogare ai limiti di spesa di cui all’art. 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13 del D.L. 78/2010. Queste ultime previsioni, che hanno disposto la non applicabilità degli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 per il rimborso delle spese di viaggio e di missione del personale contrattualizzato, sono infatti derogate, ai sensi della disciplina regionale sopra richiamata, qualora a tali spese si faccia fronte mediante le risorse trasferite dalla Regione Sardegna agli enti locali della Regione, sia con vincolo di specifica destinazione sia mediante il fondo unico regionale”;

PREMESSO CHE:

- gli amministratori, il Direttore ed il personale del Parco sono periodicamente convocati per riunioni sia in ambito regionale che nazionale;
- il personale deve recarsi nelle varie aree del Parco per le proprie funzioni di controllo.

CONSIDERATO CHE:

- il Parco naturale regionale di Tepilora non possiede alcun automezzo di servizio;
- è necessario consentire la partecipazione degli amministratori, del Direttore e del personale del Parco alle varie attività istituzionali;
- frequentemente i mezzi pubblici non raggiungono le località degli incontri o dei sopralluoghi, o nel caso, li raggiungono con tempi e costi che comportano un impegno illogico rispetto all’uso del mezzo proprio;
- le missioni di carattere giornaliero in ambito regionale costituiscono il caso più frequente;
- la determinazione preliminare alla missione di una somma presunta per ogni singolo spostamento, comporta l’accumularsi di piccoli residui con conseguente aggravio delle incombenze dell’ufficio sia amministrativo che finanziario.

DATO ATTO:

- della sussistenza di apposite disponibilità nel bilancio di previsione 2021/2023 per le attività di missione degli amministratori e dei dipendenti del Parco;
- della opportunità di definire un impegno generale per missioni sia in ambito regionale che in ambito nazionale dal quale rimborsare le spese di vitto, alloggio e trasporto dietro presentazione dei giustificativi di spesa;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

DI IMPEGNARE la somma di € 2.000,00 per spese di missione degli amministratori del Parco a valere sul cap. 101103/5 imp. 203/2021.

DI IMPEGNARE la somma di € 1.000,00 per spese di missione del Direttore e dei dipendenti del servizio amministrativo e finanziario del Parco a valere sul cap. 10120301/1 imp. 202/2021.

DI RIMBORSARE le somme anticipate da amministratori e dipendenti del Parco a seguito di presentazione dei documenti attestanti le spese e/o il calcolo chilometrico.

DI PUBBLICARE il presente atto nel sito del Parco.

La Direttrice Facente Funzioni

Graziella Deledda



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



Si trasmette la Determinazione n. 39/2021 al Servizio Economico - Finanziario per il visto di cui all'art. 184 del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 43, comma 2 lett. e) del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

La Direttrice Facente Funzioni

Graziella Deledda

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 43, comma 2, lett. e) del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

Il Responsabile del Servizio finanziario

Dott.ssa Claudia Satta